

ORDINANZA N. 667 DEL 30/09/2025

OGGETTO: LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE E ULTERIORI AZIONI PER

LA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI NELL'ATMOSFERA URBANA DELLA CITTÀ DI VICENZA NEL

PERIODO DAL 1° OTTOBRE 2025 AL 30 APRILE 2026

IL SINDACO

Premesso che:

- il traffico veicolare, il riscaldamento domestico, commerciale ed industriale e le emissioni dovute alle attività agricole rappresentano una delle principali cause dell'inquinamento atmosferico del Comune di Vicenza e della formazione degli inquinanti primari quali composti organici volatili, particolato, ossidi di azoto e monossido di carbonio;
- tali inquinanti producono effetti negativi sulla salute e costituiscono una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana, dove le specifiche condizioni orografiche e meteoclimatiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili;
- il Parlamento Europeo con la Direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008 relativa alla "Qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa", recepita dallo Stato Italiano con il D.lgs. 13 agosto 2010 n. 155, evidenzia che, ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso, è particolarmente importante combattere alla fonte l'emissione di inquinanti nonché individuare e attuare le più efficaci misure di riduzione delle emissioni a livello locale e fissa i limiti di legge per la tutela della salute umana e dell'ambiente, stabilendo il valore limite giornaliero per le polveri sottili PM10 pari a 50 μg/m³ da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;
- la Corte di giustizia della Commissione Europea, con sentenza del 10 novembre 2020, ha condannato l'Italia per il superamento sistematico e continuato, a partire dal 2008, dei valori limiti giornalieri e del valore limite annuale delle polveri sottili e per non aver adottato misure appropriate per garantire il rispetto di tali valori limite;

Preso atto che:

- la Regione Veneto con deliberazione di Consiglio Regionale n. 90 del 18 aprile 2016 ha approvato il "Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera" (PRTRA);
- il Comune di Vicenza risultava inserito nell'Agglomerato Vicenza "IT0511" nell'ambito del PRTRA;
- La Regione Veneto con deliberazione di Giunta Regionale n. 836 del 6 giugno 2017 ha approvato il "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano", sottoscritto da Veneto, Emilia Romagna,



Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente. Tale accordo individua una serie di interventi comuni da porre in essere in concorso con quelli già previsti dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'atmosfera, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM10: traffico, combustioni all'aperto, riscaldamento civile, agricoltura. E' prevista l'attivazione delle misure di contenimento sulla base al livello di allerta raggiunto: livello di nessuna allerta – colore verde, livello di allerta 1 – colore arancio, livello di allerta 2 – colore rosso, che viene comunicato da ARPAV ai Comuni a seguito della valutazione dei dati di PM10 rilevati nella stazione di riferimento e delle previsioni meteorologiche più o meno favorevoli alla dispersione degli inquinanti;

con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1855 del 29/12/2020 è stata approvata la nuova zonizzazione e classificazione del territorio regionale per quanto concerne la qualità dell'aria, secondo la quale il Comune di Vicenza risulta ora inserito nell'Agglomerato Vicenza "IT0520" nell'ambito del PRTRA, che comprende anche i Comuni di Altavilla Vicentina, Arcugnano, Arzignano, Bolzano Vicentino, Brendola, Caldogno, Chiampo, Costabissara, Creazzo, Dueville, Longare, Lonigo, Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore, Monteviale, Monticello Conte Otto, Montorso Vicentino, Quinto Vicentino, Sarego, Sovizzo, Torri di Quartesolo, Zermeghedo;

Viste:

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 238 del 02/03/2021 che ha approvato il Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea prevedendo interventi addizionali nei settori dell'agricoltura, dei trasporti e del riscaldamento, in particolare:
 - un rafforzamento delle azioni di incentivazione e delle misure temporanee di limitazione dei veicoli, valide in generale dal 1 ottobre al 30 aprile e collegate anche ad episodi di inquinamento più critici, tra le quali è compresa la attuazione di una "domenica ecologica" al mese;
 - un'estensione dell'applicazione delle suddette misure a molti comuni del territorio regionale, finora non coinvolti nell'applicazione delle misure previste dall'Accordo del Bacino Padano e dal P.R.T.R.A.;
 - una nuova modalità di redazione trisettimanale del bollettino PM10 da parte di ARPAV, che terrà conto della nuova previsione meteorologica e modellistica di condizioni atmosferiche critiche ed integrerà il "bollettino Nitrati";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1089 del 09/08/2021 che aggiunge indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure previste nella DGRV 238/2021, avente ad oggetto "Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1045 del 23/08/2022 (BUR n. 112 del 20/09/2022) relativa all'avvio del Progetto **MoVe-In** (monitoraggio dei veicoli inquinanti) per il monitoraggio delle percorrenze reali effettuate dai veicoli soggetti alle limitazioni della circolazione mediante l'utilizzo di dispositivi telematici e disposizioni attuative che ha lo scopo di consentire di contemperare le esigenze dei cittadini e le finalità di tutela dell'ambiente e della qualità dell'aria che dovrebbe trovare prossima attuazione:



- la Legge n. 103 del 10 agosto 2023 di conversione D.L. 13 giugno 2023 n. 69 ed, in particolare, l'art. 9 che introduce disposizioni relative alle limitazioni della circolazione stradale lungo autostrade e strade extraurbane principali e l'art. 10 che introduce pratiche di raggruppamento e abbruciamento di materiali vegetali nel luogo di produzione;
- il D.L. 12 settembre 2023, n. 121 il D.L. n. 121 del 12/09/2023, convertito con modifiche dalla L. n. 155 del 06/11/2023, al fine di dare esecuzione alla sentenza di condanna della Corte di Giustizia europea del 10 novembre 2020 per i superamenti di PM10, ha imposto alle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna di provvedere, "entro dodici mesi dall'approvazione del decreto legge stesso, ad aggiornare i rispettivi piani di qualità dell'aria modificando, ove necessario, i relativi provvedimenti attuativi, alla luce dei risultati prodotti dalle iniziative già assunte per la riduzione delle emissioni inquinanti";
- la nuova Direttiva per la qualità dell'aria (UE 2024/2881), vigente dal 10 dicembre 2024, la quale stabilisce il rispetto entro il 2030 di limiti significativamente più severi di quelli attuali (ex Direttiva 2008/50/Ce);
- la DGR n. 480 del 2 maggio 2024, pubblicata sul BUR n. 72 del 31 maggio 2024, con cui la Giunta regionale ha adottato i documenti inerenti alla Proposta di aggiornamento del PRTRA, elaborati con il supporto tecnico di ARPAV ed in coordinamento con le strutture regionali interessate dall'attuazione degli interventi programmati, e ha stabilito di sottoporre a consultazione pubblica il Piano stesso e i documenti a corredo;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 786 del 12 luglio 2024 con cui la validità delle misure di divieto e limitazione previste dalla DGR n. 238/2021 è stata estesa fino all'approvazione dell'aggiornamento del PRTRA, adottato con DGR n. 480/2024;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 377 del 15 aprile 2025 con cui la Giunta Regionale ha approvato l'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera, contenenti le nuove misure da applicarsi in maniera strutturale nel territorio;
- il DL 21 maggio 2025, n. 73 convertito con L. 18 luglio 2025, n. 105, del differimento al 1° ottobre 2026 dell'entrata in vigore della limitazione strutturale alla circolazione delle autovetture di categoria M1 e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel di categoria "Euro 5", con applicazione nei Comuni e negli agglomerati con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
- la deliberazione Giunta Regionale n. 1005 del 02 settembre 2025 con cui la Giunta Regionale ha preso atto, ai sensi del D.L. 12 settembre 2023, n. 121 come modificato dal D.L. 21 maggio 2025, n. 73 convertito con L. 18 luglio 2025, n. 105, del differimento al 1° ottobre 2026 dell'entrata in vigore della limitazione strutturale alla circolazione delle autovetture di categoria M1 e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel di categoria "Euro 5", con applicazione nei Comuni e negli agglomerati con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
- l'art 7 comma 1 lettera b) del Nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 il quale dispone che il Sindaco con apposita ordinanza possa limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale;

Tenuto conto:



- del "Protocollo di Intesa tra i Comuni capoluogo di Provincia della Regione Veneto per il coordinamento delle attività di supporto alle azioni previste nel Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e finalizzate al contenimento dell'inquinamento da polveri sottili", sottoscritto il 2 luglio 2019, ha tra i propri obiettivi anche quello di rendere quanto più uniforme ed omogenea l'applicazione delle misure di limitazione previste dall'Accordo Padano;
- delle indicazioni espresse dal Comitato di Indirizzo e Sorveglianza della Regione Veneto nell'incontro del 05 giugno 2025;
- delle indicazioni espresse dal Tavolo Tecnico Zonale della Provincia di Vicenza nell'incontro del 16 settembre 2025;
- delle successive indicazioni espresse dal Tavolo Tecnico Zonale della Provincia di Vicenza a seguito di richieste di chiarimenti, agli atti nostro PGN del 24/09/2025;
- di quanto espresso dall'Amministrazione Comunale con decisione di Giunta n. del settembre 2025, con cui si approvava l'adozione di limitazioni alla circolazione veicolare e ulteriori misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico nel territorio comunale per il periodo 01 ottobre 2025 30 aprile 2026;
- che la stazione di riferimento per il Comune di Vicenza e per l'agglomerato IT520 per la valutazione delle criticità legate alle concentrazioni di PM10 ed ai livelli di allerta è quella di "Quartiere Italia";

Visti:

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 377 del 15 aprile 2025 con cui la Giunta Regionale ha approvato l'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera, contenenti le nuove misure da applicarsi in maniera strutturale nel territorio;
- la deliberazione Giunta Regionale n. 1005 del 02 settembre 2025 con cui la Giunta Regionale ha preso atto, ai sensi del D.L. 12 settembre 2023, n. 121 come modificato dal D.L. 21 maggio 2025, n. 73 convertito con L. 18 luglio 2025, n. 105, del differimento al 1° ottobre 2026 dell'entrata in vigore della limitazione strutturale alla circolazione delle autovetture di categoria M1 e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel di categoria "Euro 5", con applicazione nei Comuni e negli agglomerati con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
- la legge n. 120/2010 "Disposizioni in materia di sicurezza stradale Modifiche al Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992" e il D.M. 19 dicembre 2012;
- l'art. 7, comma 1, lettera a) e b) del vigente Codice della Strada, secondo cui il Sindaco, nel centro abitato, può, per motivi di tutela della salute, sospendere la circolazione di tutte o alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse, e per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, può limitare la circolazione di tutte o alcune categorie di veicoli;
- L'art. 50 e l'art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";



Considerato che:

- per tutelare la salute dei cittadini e l'ambiente nel suo complesso è necessario evitare, prevenire o ridurre le concentrazioni degli inquinanti atmosferici nocivi anche con l'adozione di provvedimenti di limitazione della circolazione al fine di ridurre l'esposizione dei gruppi di popolazione più sensibili;

Valutati gli esiti del T.T.Z. del 16/09/2025 e le proposte discusse in detta sede, indicanti le fattibili azioni da adottarsi in relazione alla specificità del territorio comunale, derivanti dagli interventi emergenziali indicati dalla Regione Veneto con i provvedimenti sopra richiamati;

Tutto ciò premesso e rimandando a successivi provvedimenti l'introduzione di ulteriori misure in presenza di nuove disposizioni regionali e nazionali:

INVITA

• La popolazione ad adottare comportamenti individuali di salvaguardia della salute: in caso di concentrazioni particolarmente elevate di inquinanti atmosferici, superiori ai limiti consentiti, è bene che gli individui o i gruppi sensibili come anziani e bambini o soggetti in precarie condizioni di salute limitino la loro attività all'aperto ed evitino di trattenersi a lungo in aree con intenso traffico.

In linea generale esistono una serie di comportamenti che permettono di ridurre il rischio per la salute connessi alle alte concentrazioni di inquinanti atmosferici:

- evitare di tenere i bambini ad un'altezza di 30 50 centimetri dal suolo (livello a cui si propaga la maggior parte delle emissioni dei veicoli a motore), utilizzando invece per il loro trasporto carrozzine, passeggini e zaini di altezza superiore ed evitare inoltre esposizioni all'aria aperta non raccomandabili nelle giornate di alto inquinamento;
- in auto azionare l'impianto di riciclo dell'aria durante il transito in aree urbane inquinate;
- evitare che le prese d'aria dei condizionatori vengano ubicate su vie di intenso traffico veicolare;
- ricordare che la sussistenza di malattie respiratorie e cardiache (anche lievi come l'influenza e la bronchite) amplifica gli effetti sulla salute per tutti gli inquinanti; in queste situazioni le raccomandazioni sopra elencate dovranno essere osservate con maggior attenzione;
- La popolazione, durante i periodi di criticità che coincidono con le giornate invernali fredde, con cielo sereno ed assenza di vento, ad attuare una serie di azioni virtuose, come di seguito riportate, volte alla limitazione delle emissioni, con l'obiettivo di fornire un ulteriore contributo alla limitazione delle concentrazioni in atmosfera e limitare le esposizioni prolungate a livelli elevati di polveri fini:
 - rispettare rigorosamente i divieti relativi al fermo totale o parziale;
 - incrementare l'utilizzo dei trasporti pubblici, evitando il più possibile l'impiego del proprio mezzo (sia auto che moto);



- tenere una guida non aggressiva, limitando le brusche accelerazioni e frenate;
- limitare le velocità massime ai 40 km/h in ambito urbano e ai 90 km/h in ambito extraurbano e autostradale:
- effettuare verifiche periodiche agli scarichi dei veicoli (verifiche aggiuntive a quella obbligatoria contestualmente alla revisione), sia di auto che di moto e motorini, soprattutto dei veicoli non catalizzati;
- revisionare periodicamente gli impianti termici degli ambienti confinati;
- non riscaldare i motori da fermo, ma partire subito con guida non aggressiva;
- avere cura, ove presenti cantieri e/o lavorazioni di materiale polverulento, di tenere pulite le ruote dei mezzi in uscita che si immettono su strade urbane ed extraurbane, anche attraverso lavaggi con acqua in pressione (ad esempio idropulitrici);
- utilizzare in modo condiviso l'automobile, per diminuire il numero dei veicoli circolanti (carsharing, car-pooling);
- valutare la possibilità di utilizzare la bicicletta;
- limitare le emissioni inquinanti, privilegiando l'utilizzo di veicoli con il tipo di omologazione più recente.

O R D I N A dal 1° ottobre 2025 al 30 aprile 2026

- 1) L'ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO AL LIVELLO DI NESSUNA ALLERTA COLORE VERDE DALLE ORE 08,30 ALLE ORE 18,30, DAL LUNEDI' AL VENERDI', ESCLUSE GIORNATE FESTIVE INFRASETTIMANALI, IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE EVIDENZIATO IN COLORE ROSSO NELL'ALLEGATA PLANIMETRIA FACENTE PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE ORDINANZA (Allegato1) PER I SEGUENTI VEICOLI:
 - Autovetture categoria M (M1, M2, M3) destinate al trasporto di persone e i veicoli commerciali N (N1, N2, N3) (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada"), alimentati a benzina, GPL, Metano, bi-fuel alimentati a benzina/GPL o Metano, bi-fuel alimentati a gasolio /GPL o metano che siano classificati "Euro 0" o "Euro 1"; alimentati a gasolio classificati "Euro 0" o "Euro 1" o "Euro 2" o "Euro 3" o "Euro 4" non adibiti a servizi e trasporti pubblici;

L'identificazione di detti mezzi può avvenire tramite:

- le Direttive Comunitarie Antinquinamento riportate sulla carta di circolazione;
- visionando la ricevuta della tassa di proprietà sulla quale viene riportata la categoria ("Euro 0" "Euro 1" ecc.) di appartenenza dell'autoveicolo.
- Ciclomotori e motoveicoli categoria <u>L (da L1 a L7e)</u> come individuati dall'art. 52 e 53 del D. L.vo 30.4.1992, n. 285 e ss. mm. ii. "Nuovo codice della strada" non catalizzati, il cui



certificato di circolazione o di idoneità tecnica sia stato rilasciato in data antecedente al 1° gennaio 2000 e non conformi alla Direttiva Europea 97/24/CE, cap. 5.

- Ciclomotori e motoveicoli categoria <u>L (da L1 a L7e)</u> come individuati dall'art. 52 e 53 del D. L.vo 30.4.1992, n. 285 e ss. mm. ii. "Nuovo codice della strada" che siano classificati "Euro 0".
- 2) CHE NEL CASO DI COMUNICAZIONE DA PARTE DI ARPAV DEL RAGGIUNGIMENTO DEL <u>PRIMO LIVELLO DI ALLERTA</u> (COLORE ARANCIO), LE MISURE DI CUI SOPRA SARANNO INTEGRATE COME SEGUE:

DIVIETO DI TRANSITO ORE 08,30 ALLE 18,30, TUTTI I GIORNI, NELLA ZONA EVIDENZIATA IN COLORE ROSSO DELL'ALLEGATA PLANIMETRIA FACENTE PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE ORDINANZA, **AI VEICOLI SOTTO DESCRITTI:**

- Autoveicoli categoria M ed N (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada") alimentati a benzina, GPL, metano o bi-fuel alimentati a benzina/GPL o Metano, bi-fuel alimentati a gasolio /GPL o metano che siano classificati "Euro 0" o "Euro 1" o Euro 2; alimentati a gasolio classificati "Euro 0" o "Euro 1" o "Euro 2" o "Euro 3" o "Euro 4" o Euro 5 non adibiti a servizi e trasporti pubblici ";
- Ciclomotori e motoveicoli categoria L come individuati dall'art. 52 e 53 del D. L.vo 30.4.1992, n. 285 e ss. mm. ii. "Nuovo codice della strada" non omologati ai sensi delle direttive rispondenti alla dicitura "Euro 0" o "Euro 1";
- 3) CHE NEL CASO DI COMUNICAZIONE DA PARTE DI ARPAV DEL RAGGIUNGIMENTO DEL SECONDO LIVELLO DI ALLERTA (COLORE ROSSO), SI APPLICHERANNO LE STESSE MISURE DESCRITTE AL PUNTO 2 (LIVELLO ARANCIO):
 - DIVIETO DI TRANSITO DALLE ORE 08,30 ALLE 18,30, TUTTI I GIORNI, NELLA ZONA EVIDENZIATA IN COLORE ROSSO DELL'ALLEGATA PLANIMETRIA FACENTE PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE ORDINANZA, AI VEICOLI DI CUI AL PUNTO 1 E AL PUNTO 2 DEL DISPOSITIVO;



- 4) CHE NEL CASO DI COMUNICAZIONE DA PARTE DI ARPAV DEL RAGGIUNGIMENTO DEL SECONDO LIVELLO DI ALLERTA (COLORE ROSSO) PROLUNGATO (DUE BOLLETTINI CONSECUTIVI), LE MISURE DI CUI SOPRA SARANNO INTEGRATE COME SEGUE:
 - DIVIETO DI TRANSITO DALLE ORE 08,30 ALLE 18,30, TUTTI I GIORNI, NELLA ZONA EVIDENZIATA IN COLORE ROSSO DELL'ALLEGATA PLANIMETRIA FACENTE PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE ORDINANZA, AI VEICOLI DI CUI AL PUNTO 1, 2 E 3 DEL DISPOSITIVO;
 - DIVIETO DI CIRCOLAZIONE ED USO DALLE ORE 08.30 ALLE ORE 18.30 TUTTI I GIORNI ESTESO ALL'INTERO TERRITORIO COMUNALE AI MEZZI DI CUI AGLI ARTT. 57 E 58 DEL C.D.S. (MACCHINE OPERATRICI, MEZZI AGRICOLI, MACCHINARI INDUSTRIALI) CON MOTORI NON CONFORMI ALMENO ALLO STAGE III.
- 5) CHE LE MISURE DI CUI AI PUNTI 2, 3 E 4, RESTANO IN VIGORE FINO AL RIPRISTINO DEL LIVELLO DI NESSUNA ALLERTA VERDE.
- 6) LA SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI CUI AI PRECEDENTI PUNTI 1) E 2) DAL 15 DICEMBRE 2025 AL 06 GENNAIO 2026 COMPRESI;
- 7) LA SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI CUI AL PRECEDENTE PUNTO 3) DAL 15 DICEMBRE 2025 AL 28 DICEMBRE 2025 COMPRESI;

Per quanto concerne la valutazione della criticità legata alle concentrazioni di PM10, il livello di allerta 1, indicato dal colore arancio, si attiva quando da ARPAV viene indicato con modello previsionale SPIAR uno sforamento di 4 giorni consecutivi del valore di 50 μg/m3 della concentrazione di PM10 misurato



nella stazione di riferimento. Il livello di allerta 2, indicato dal colore rosso, si attiva quando da ARPAV viene indicato con modello previsionale SPIAR uno sforamento di 10 giorni consecutivi del valore di 50 µg/m3 della concentrazione di PM10 misurato nella stazione di riferimento.

Inoltre in sintonia con la legislazione nazionale vigente, in tutto il territorio comunale, è fatto

DIVIETO

dal 1° ottobre 2025 al 30 aprile 2026

A) Di mantenere acceso il motore:

- degli autobus, compresi quelli di linea, in genere nella fase di stazionamento ed anche ai capolinea, indipendentemente dal protrarsi del tempo dello stazionamento e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri. La partenza del veicolo deve essere immediatamente successiva all'accensione del motore;
- degli autoveicoli in sosta e per i veicoli merci, anche durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate;
- degli autoveicoli per arresto della circolazione di durata maggiore di un minuto, in corrispondenza di particolari impianti semaforici e di passaggi a livello;
- B) Di utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo), aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 3 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta con DM 186/2017 a livello di nessuna allerta verde;
- C) Di utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo), aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta con DM 186/2017, in caso di raggiungimento dei livelli di allerta 1 arancio e allerta 2 rosso;
- D) Di procedere alla combustione all'aperto su tutto il territorio comunale di residui vegetali di cui all'art. 185 comma 1 lettera f) del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. Anche se effettuate nel luogo di produzione e al fine del reimpiego del materiale come sostanza concimante o ammedante in ambito agricolo, fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela fitosanitaria di particolari specie vegetali disposte dalla competente autorità. Si invitano i cittadini ad utilizzare, per la raccolta e lo smaltimento delle ramaglie, potature di alberi, foglie, sfalci d'erba e di siepi e degli altri residui



vegetali provenienti dalla pulizia degli orti e dei giardini, le linee di servizio di AGSM AIM oppure ad impiegare mezzi alternativi al fuoco per eliminare il materiale vegetale prendendo in considerazione, tra le altre, la cippatura del materiale. Restano valide altresì le ulteriori prescrizioni previste dall'ordinanza PGN 94623/2014 per quanto concerne la regolamentazione delle attività di raggruppamento e abbruciamento dei materiali vegetali nella Città di Vicenza nel periodo dell'anno non compreso nel presente provvedimento ordinatorio;

- E) di realizzare combustioni all'aperto per falò rituali ed eventi o manifestazioni utilizzanti fuochi d'artificio classificati come F2, F3 ed F4 ai sensi del D. Lgs n. 123/2015 art. 3 c. 2 lettera a). In deroga a tale divieto generalizzato, sono consentiti nel numero massimo di due eventi (complessivi tra falò e fuochi d'artificio) nel periodo dal 1° ottobre al 30 aprile, promossi o autorizzati dall'ente comunale, nell'ambito di festeggiamenti tradizionali, se effettuati in assenza di allerta (livello verde) ed in assenza di provvedimenti di dichiarazione dello Stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, e nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 10, comma 1, del Decreto-legge 13 giugno 2023, n, 69;
- F) di effettuare barbecue e la preparazione di caldarroste afferenti ad attività di ristorazione/rosticceria situati all'aperto e utilizzanti combustibili solidi (legna, carbone di legna, ecc.) al primo livello di allerta (<u>livello arancio</u>) e al secondo livello di allerta (<u>livello rosso</u>). Sono esclusi dal divieto il barbecue e la preparazione di caldarroste non afferenti ad attività economiche (quindi svolti da privati cittadini) o non alimentati da combustibile solido (barbecue a gas);
- G) il divieto di utilizzo in tutto il territorio comunale di dispositivi che, al fine di favorire l'ingresso del pubblico, consentono di mantenere aperti gli accessi verso i locali interni di edifici commerciali ed assimilabili e dei pubblici esercizi ed esercizi aperti al pubblico, con particolare riferimento alla classificazione degli edifici appartenenti alla categoria E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8 di cui all'art. 3 del DPR n. 412/1993 con conseguente obbligo di mantenere chiuse le porte per il periodo di accensione degli impianti termici come disposto dal DPR 74/2013 e smi, evidenziato che la chiusura delle porte degli edifici di cui sopra consente di raggiungere un comfort termico adeguato oltre a mantenere l'invarianza delle condizioni interne del clima termoigrometrico al variare di quello esterno, con conseguenti minore dispendio energetico e minore immissione di inquinanti in atmosfera;

Sono esclusi dal rispetto del presente provvedimento gli edifici:

- privi di impianti di riscaldamento;
- che utilizzano unicamente lama-barriere d'aria in corrispondenza dell'accesso ai locali interni;

Ed inoltre è fatto

OBBLIGO

H) Nelle ore/giorno consentite in zona climatica E), di limitazione della temperatura misurata ai sensi del DPR 74/2013 e smi,



a **massimi di 19**°C (+2°C di tolleranza) per le temperature medie negli edifici classificati in base al DPR 412/93 e smi e con le eccezioni ivi previste, con le sigle

- E.1 residenza e assimilabili
- E.2 uffici e assimilabili
- E.4 attività ricreative e assimilabili
- E.5 attività commerciali e assimilabili
- E.6 attività sportive

a **massimi di 17°**C (+2°C di tolleranza) negli edifici classificati in base al DPR 412/93 e smi, con la sigla

E.8 – attività industriali e artigianali e assimilabili

E' inoltre fatto obbligo di ridurre di un ulteriore grado centigrado, portando **a massimi di 18°C** (+2°C di tolleranza) negli edifici classificati E.1, E.2, E.4, E.5 ed E.6 <u>in caso di allerta 1 – arancio e allerta 2-</u>rosso.

Sono fatte salve le eccezioni previste dall'art. 4 comma 5 del DPR 16/04/2013 n. 74 per le seguenti categorie di edifici:

- a) edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- b) sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
- c) edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
- d) edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
- I) di utilizzo di pellet certificato di classe A1, secondo le metodologie di prova definite dalla norma UNI EN ISO 17225-2 nei generatori di potenza termica nominale fino a 35 kW;

INFORMA

Che il presente provvedimento per quanto attiene ai punti 2), 3) e 4) del dispositivo, diverrà efficace dopo l'installazione della nuova segnaletica stradale di cui verrà data opportuna comunicazione alla cittadinanza mediante gli organi di stampa ed il sito internet istituzionale.

ECCEZIONI



Ritenuto opportuno, pur nel rispetto delle esigenze di tutela della salute pubblica e della qualità dell'aria, prevedere deroghe circoscritte e puntualmente motivate alle limitazioni della circolazione, al fine di contemperare l'interesse generale alla riduzione delle emissioni con altri diritti costituzionalmente garantiti e con esigenze non differibili, quali:

- la continuità dei servizi pubblici essenziali e delle attività di soccorso;
- il diritto alla salute, al lavoro e all'istruzione;
- la libertà di culto e lo svolgimento delle cerimonie civili e religiose;
- l'assistenza alle persone fragili;
- la necessità di garantire la logistica commerciale e dei mercati;
- il regolare svolgimento di attività economiche, sportive e cantieristiche;
- nonché la promozione di pratiche virtuose di mobilità sostenibile come il car-pooling e l'intermodalità con i servizi di trasporto pubblico;

Ritenuto pertanto di introdurre un elenco di eccezioni specifiche, numerate da 1 a 27, le quali – per le loro caratteristiche e condizioni di applicazione – non pregiudicano in modo significativo l'efficacia delle misure di limitazione del traffico, consentendo al tempo stesso il soddisfacimento di bisogni essenziali e il funzionamento ordinato della vita cittadina;

Considerato che i veicoli ricompresi nell'elenco sotto indicato dal n. 1 al n. 7, sono mezzi in uso per finalità di tipo pubblico o sociale e che pertanto occorre garantire la continuità dei servizi pubblici essenziali, di sicurezza, soccorso ed emergenza, non suscettibili di interruzione;

Considerato che i veicoli di cui al punto 8 sono utilizzati per il trasporto di persone che devono recarsi presso strutture sanitarie pubbliche o private per visite, cure ed analisi programmate, nonché in situazioni di urgenza, ivi compresi i donatori di sangue, e che tali spostamenti rispondono al diritto costituzionale alla salute e non sono differibili;

Considerato che i veicoli di cui al punto 9 sono adibiti al servizio di persone con disabilità o affette da gravi patologie documentate, comprese quelle sottoposte a terapie indifferibili o a trapianto d'organo, nonché di persone impegnate in attività di assistenza a soggetti non autosufficienti, e che pertanto occorre garantire il diritto alla mobilità delle fasce più fragili della popolazione, in attuazione dei principi di uguaglianza sostanziale e di inclusione sociale;

Considerato che i veicoli di cui al punto 10 sono destinati al trasporto di pasti confezionati per mense, comunità e servizio pasti a domicilio, ed è necessario assicurare la continuità di tali servizi alimentari a favore di soggetti fragili o collettività;

Considerato che i veicoli di cui al punto 11 e 12 sono utilizzati per cerimonie nuziali, funebri o altre ricorrenze religiose, e che occorre tener conto della libertà religiosa e del diritto a svolgere unioni civili ed religiosi fondamentali per la vita della comunità;



Considerato che i veicoli di cui al punto 13 effettuano servizi di car-pooling, con almeno tre persone a bordo, e che pertanto è opportuno incentivare forme di mobilità sostenibile collettiva che riducono il numero complessivo di veicoli in circolazione e le relative emissioni;

Considerato che i veicoli di cui al punto 14 sono utilizzati per accompagnare o prelevare passeggeri presso stazioni ferroviarie, fermate SVT, porti ed aeroporti, favorendo così l'interscambio modale e l'utilizzo dei trasporti pubblici e collettivi, che riducono il numero complessivo di veicoli in circolazione e le relative emissioni;

Considerato che i veicoli di cui al punto 15 devono recarsi alla revisione obbligatoria, prescritta dal Codice della Strada, la quale rappresenta un adempimento di legge necessario per garantire la sicurezza stradale;

Considerato che i veicoli di cui al punto 16 appartengono ad ospiti di alberghi, strutture ricettive o case d'accoglienza situati nell'area soggetta a limitazioni, e che risulta necessario garantire l'accessibilità alle strutture ricettive e tutelare la continuità economica delle attività turistiche, che rivestono anche un ruolo di importanza strategica per l'attrattività della città;

Considerato che i veicoli di cui al punto 17 appartengono ad operatori dei mercati centrali e rionali collocati nell'area interdetta, ed è necessario consentire l'approvvigionamento delle aree mercatali;

Considerato che i veicoli di cui al punto 18 sono utilizzati per il trasporto di studenti verso asili nido, scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, limitatamente a percorsi e fasce orarie strettamente necessari, ed è pertanto necessario garantire il diritto all'istruzione e l'accessibilità scolastica in assenza di soluzioni alternative di trasporto;

Considerato che i veicoli di cui al punto 19, di potenza inferiore o uguale a 80 kW, sono condotti da proprietari che abbiano compiuto il 70° anno di età e che, per ragioni anagrafiche, possono incontrare difficoltà ad utilizzare il trasporto pubblico, e che la limitazione a veicoli di bassa potenza riduce l'impatto emissivo complessivo;

Considerato che i veicoli di cui al punto 20 appartengono a società sportive e sono destinati al trasporto collettivo di atleti e di giudici di gara, ed è necessario garantire lo svolgimento di attività sportive, riconosciute di rilevanza sociale dall'ordinamento nazionale e comunitario;

Considerato che i veicoli di cui al punto 21 sono utilizzati da lavoratori residenti o con sede di lavoro all'interno dell'area interdetta, e che, in assenza di adeguata copertura di trasporto pubblico, risulta necessario consentire la mobilità per percorsi casa—lavoro, in attuazione del diritto al lavoro, con limitazione all'uso dell'autovettura privata al solo tragitto indispensabile;

Considerato che i veicoli di cui al punto 22, di potenza inferiore o uguale a 80 kW, condotti dai proprietari con attestazione ISEE familiare inferiore a € 16.700,00, sono autorizzati nei soli periodi di livello verde e arancio, in quanto l'esclusione totale di tali categorie inciderebbe in maniera sproporzionata sulle famiglie economicamente svantaggiate, limitandone fortemente la mobilità quotidiana ed è pertanto necessario contemperare gli obiettivi ambientali con il principio costituzionale di uguaglianza sostanziale, tutelando in via prioritaria i soggetti con minore capacità economica;



Considerato che i veicoli di cui al punto 23, ossia i veicoli commerciali alimentati a gasolio classificati Euro 3 ed Euro 4, sono autorizzati esclusivamente alle attività di carico e scarico merci nelle fasce orarie 8.30–11.00 e 15.00–17.00 e nei soli periodi di livello verde o arancio, al fine di contemperare l'esigenza di riduzione delle emissioni con la necessità di garantire la continuità delle attività commerciali e di approvvigionamento della città, evitando danni economici e logistici alle imprese, e subordinando l'eccezione all'esibizione di idonea documentazione di trasporto o consegna;

Considerato che i veicoli di cui al punto 24, ossia i mezzi afferenti ad attività cantieristiche edili o stradali, sono autorizzati esclusivamente nelle fasce orarie 8.30–11.00 e 15.00–17.30 e nei soli periodi di livello verde o arancio, con obbligo di attestazione da parte del datore di lavoro o autocertificazione del conducente, in quanto tali spostamenti risultano strettamente necessari per garantire la prosecuzione dei lavori pubblici e privati, la sicurezza dei cantieri e la funzionalità delle infrastrutture, contemperando così l'interesse pubblico alla qualità dell'aria con quello alla manutenzione e sviluppo delle opere edilizie e viarie.

Considerato che i veicoli di cui al punto 25, ossia i mezzi aderenti al servizio Move-In, sono autorizzati in quanto aderenti ad una specifica azione operativa prevista nel Piano di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera della Regione Veneto;

Considerato che i veicoli di cui al punto 26 sono autorizzati alla circolazione solo per le finalità indicate nella medesima eccezione, afferenti all'utilizzo del trasporto pubblico locale in luogo dell'auto privata favorendo così l'interscambio modale e l'utilizzo dei trasporti pubblici e collettivi;

Considerato che i veicoli di cui al punto 27 transitano per raggiungere solamente il parcheggio di interscambio Centrobus, favorendo così l'interscambio modale e l'utilizzo dei trasporti pubblici e collettivi, che riducono il numero complessivo di veicoli in circolazione e le relative emissioni;

sono esclusi dalle limitazioni imposte dal presente provvedimento:

- 1. I veicoli ad emissione zero o ibridi purché funzionanti a motore elettrico;
- 2. I veicoli speciali definiti dall'art 54, lett f), g) e n) del Codice della Strada;
- 3. Gli autoveicoli immatricolati ai sensi dell'art. 138 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada"; autoveicoli dei Corpi e Servizi di Polizia Stradale ed altri autoveicoli, sempre al servizio dei Corpi e Servizi di Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, della Polizia Locale, del COESPU, con targa non civile (anche targhe sotto copertura) o per i cui accertamenti tecnici, immatricolazione e rilascio documenti di circolazione si applica quanto previsto dal comma 1. dell'art. 138 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Tale eccezione non è estesa ai veicoli in uso ai cittadini statunitensi, pur se dotati di targa civile di copertura in sostituzione di quella AFI, poiché per tali veicoli, dalla carta di circolazione rilasciata dalle autorità statunitensi, non è possibile verificare la conformità alle direttive in vigore nella Comunità Europea;
- 4. I veicoli adibiti a compiti di soccorso, compresi quelli dei medici in servizio, muniti di apposito contrassegno distintivo; i veicoli dei paramedici e dei tecnici ospedalieri o case di cura in servizio di reperibilità, nonché i veicoli di associazioni o imprese che svolgono assistenza sanitaria e/o sociale, i veicoli dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine; i veicoli condotti da farmacisti titolari in servizio o da direttori di



farmacia, muniti di idoneo documento comprovante la propria attività lavorativa, limitatamente ad un'ora prima e un'ora dopo l'apertura e la chiusura delle attività; i conducenti dovranno essere provvisti di autocertificazione;

- 5. **Gli autobus adibiti al servizio pubblico** ed al servizio di Enti, Aziende, Comunità e Scuole. I bus turistici con percorso stabilito dal provvedimento che regola l'accesso dei bus turistici;
- 6. I taxi e le autovetture in servizio di noleggio con conducente;
- 7. I veicoli degli Enti Locali; AGSM AIM S.p.A.; Viacqua S.p.A.; AMCPS (compresi i veicoli che operano in dipendenza di contratti d'appalto dal Comune e dalle Aziende Speciali e previa esposizione di una nota del Comune o dell'Azienda Speciale stessa); U.L.S.S; ARPAV; Poste; ENEL; IPAB; Istituti di Vigilanza privata, i veicoli blindati destinati al trasporto valori disciplinati dal decreto del Ministero dei Trasporti 3 febbraio 1998, n. 332, i mezzi adibiti alla rimozione forzata dei veicoli ed al soccorso stradale, e i veicoli adibiti esclusivamente al pronto intervento su impianti, essenziali al funzionamento delle comunicazioni, dei servizi dell'acqua - luce - gas, alla gestione di emergenza di impianti (ascensori, caldaie, sistemi informatici, ecc.); i veicoli dei professionisti incaricati della sicurezza dei cantieri ai sensi dei D.Lgs. 81/2008, solamente per sopralluoghi di carattere di urgenza; i veicoli adibiti al trasporto di derrate deperibili, farmaci, quotidiani e periodici alle edicole, nonché quelli necessari a garantire il funzionamento dei servizi pubblici essenziali rientranti nell'ambito dell'elencazione di cui all'art. 1, lettera a), b) c) d) ed e) della legge 12.6.1990 "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati." (compresi i veicoli al servizio dei mezzi d'informazione privata), purché siano tutti facilmente individuabili da scritte o particolari simboli di riconoscimento esterni applicati alle fiancate della carrozzeria del mezzo di trasporto;
- 8. I veicoli utilizzati per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate nonché per esigenze di urgenza sanitarie da comprovare successivamente con certificato medico; i veicoli in uso a **donatori di sangue** muniti di appuntamento per la donazione;
- 9. I veicoli adibiti al servizio di persone con disabilità (muniti di contrassegno); di soggetti affetti da gravi patologie documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti o autocertificazione, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse; delle persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili, cure, analisi e visite mediche; delle persone impegnate nell'assistenza a ricoverati in luoghi di cura, nel proprio domicilio o nei servizi residenziali per autosufficienti e non;
- 10. I veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense, comunità e servizio pasti a domicilio;
- 11. I veicoli adibiti a cerimonie nuziali o funebri, o di altre cerimonie religiose e relativi ed eventuali veicoli al seguito; i conducenti dovranno essere provvisti di **autocertificazione**;
- 12. I veicoli dei sacerdoti e dei ministri di culto di qualsiasi confessione per gli adempimenti del proprio ministero, i conducenti dovranno essere provvisti di **autocertificazione**;
- 13. I veicoli che effettuano il **car-pooling**, ovvero che trasportino **almeno 3 persone a bordo**, quale promozione dell'uso collettivo dell'auto e per incentivare l'adozione di piani di mobility management aziendale;



- 14. I veicoli al servizio di persone che si devono recare alla stazione ferroviaria o alla stazione della Società Vicentina Trasporti (SVT) o a porti ed aeroporti, per accompagnare o per prelevare passeggeri di treni e/o autobus, compresi coloro che devono utilizzare i mezzi di trasporto ferroviari e/o ferrotranviari; i conducenti dovranno essere provvisti di autocertificazione o di biglietto e/o abbonamento treni/autobus in orari in cui non sia disponibile un adeguato servizio di trasporto pubblico;
- 15. I veicoli che debbano recarsi alla revisione obbligatoria (comprovata da documentazione dell'ufficio della Motorizzazione Civile o dei Centri di Revisione autorizzati), limitatamente al percorso strettamente necessario all'andata e al ritorno, i conducenti dovranno essere provvisti di autocertificazione;
- 16. I veicoli degli ospiti degli alberghi, strutture ricettive simili, case d'accoglienza, o dei loro accompagnatori, situati nell'area interdetta, **limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dall'albergo, struttura ricettiva simile o dalla casa d'accoglienza**, con obbligo di esposizione di copia della prenotazione o, in alternativa, provvisti di autocertificazione;
- 17. I veicoli al servizio degli operatori assegnatari di posteggio nei mercati centrali di Piazza dei Signori, aree limitrofe ed ex Viale Dalmazia, e di quelli rionali posti all'interno dell'area interdetta, limitatamente alle giornate in cui è in vigore la limitazione alla circolazione secondo quanto disposto dal presente provvedimento (con l'invito ad usare i veicoli nella fascia oraria in cui la circolazione è consentita per tutti i veicoli);
- 18. I veicoli usati per il trasporto dei bambini e dei ragazzi da/per gli asili nido, le scuole dell'infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado, limitatamente al percorso casa-scuola e limitatamente alla mezz'ora dopo e la mezz'ora prima l'orario di inizio e fine delle lezioni; gli accompagnatori dovranno essere in possesso di autocertificazione, con l'indicazione degli orari di entrata ed uscita dei bambini e dei ragazzi (si consiglia il car pooling);
- 19. I veicoli di potenza inferiore o uguale a 80 kW condotti dai proprietari **che abbiano compiuto il 70º anno di età** limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta verde e allerta 1 arancio;
- 20. I veicoli di proprietà di società sportive per il trasporto collettivo degli atleti, muniti di chiara identificazione della società sportiva e da direttori e giudici di gare sportive per recarsi al luogo della manifestazione, lungo gli itinerari strettamente necessari per i relativi spostamenti. I conducenti dovranno essere provvisti di **autocertificazione**;
- 21. I veicoli in uso a lavoratori, residenti o con sede di lavoro all'interno dell'area interdetta alla circolazione veicolare nel territorio comunale, limitatamente ai percorsi casa lavoro sempre e solo a condizione che non ci sia sufficiente copertura del servizio di trasporto pubblico e che durante l'orario di lavoro l'autovettura privata rimanga in sosta e non sia utilizzata. I conducenti dovranno essere provvisti di autocertificazione o dichiarazione del datore di lavoro;
- 22. I veicoli di potenza inferiore o uguale a 80 kW, condotti dai proprietari con attestazione ISEE familiare inferiore a € 16.700,00 muniti dell'attestato ISEE in corso di validità o di autocertificazione e limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta verde e livello 1 arancio;
- 23. I veicoli commerciali alimentati a gasolio, classificati Euro 3 o Euro 4, unicamente per attività di carico/scarico merci dalle 8.30 alle 11.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17:00 limitatamente ai periodi di nessuna allerta verde e livello 1 arancio. I conducenti dovranno esibire documento di trasporto o consegna merce adeguatamente compilato e datato;



- 24. I veicoli afferenti ad **attività cantieristica edile o stradale**, con attestazione rilasciata dal datore di lavoro o mediante compilazione di autocertificazione indicante la sede e la durata temporale del cantiere, esclusivamente dalle 8.30 alle 11.00 e dalle 15.00 alle 17.30 <u>limitatamente ai periodi di nessuna allerta</u> verde e livello 1 arancio;
- 25. I veicoli aderenti al progetto "MoVe In" (Monitoraggio dei Veicoli Inquinanti) di cui alla D.G.R.V. n. 1045 del 23/08/2022 e successive disposizioni attuative regionali, <u>limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta verde.</u> Tale eccezione avrà validità solo dopo emissione dello specifico provvedimento ordinatorio che disciplinerà l'attuazione del progetto MoVe In nel territorio comunale;
- 26. Per i veicoli AFI le limitazioni al movimento previste dalla presente ordinanza devono applicarsi a:
 - A) <u>Autovetture M1, M2 e M3 e veicoli commerciali N1, N2, ed N3</u>, ad alimentazione a gasolio, benzina, metano, GPL, bi-fuel alimentati a benzina/GPL o Metano, bi-fuel alimentati a gasolio /GPL o metano immatricolati entro il 31 dicembre 1996 (data desumibile dal documento di circolazione rilasciata dalle autorità militari statunitensi);
 - B) Ciclomotori e motoveicoli a due tempi, <u>immatricolati entro il 31 dicembre 1999</u> (desumibile dal documento di circolazione rilasciato dalle autorità militari statunitensi);
- 27. I veicoli di coloro che devono recarsi presso il parcheggio di interscambio "Mercato Nuovo", in Viale del Mercato Nuovo, limitatamente ai seguenti percorsi:
 - in ingresso: Strada delle Cattane (da intersezione con Viale del Sole) fino a Viale Crispi; Viale Crispi fino a Viale del Mercato Nuovo; Viale del Mercato Nuovo fino a Via Fornaci; Via Fornaci limitatamente al tratto necessario per l'accesso al parcheggio;
 - in uscita: Via Farini, limitatamente al tratto necessario per raggiungere Viale del Mercato Nuovo; Viale del Mercato Nuovo fino a Viale Crispi; Viale Crispi fino all'intersezione con Strada delle Cattane; Strada delle Cattane fino a intersezione con Viale del Sole.

I conducenti dovranno essere muniti di abbonamento Centrobus o autocertificazione;

In mancanza di contrassegni distintivi (ad esempio quelli esposti dai medici o dai veicoli al servizio delle persone con disabilità), scritte o particolari segni di riconoscimento esterni, applicati alle fiancate della carrozzeria, tutte le autocertificazioni dovranno essere esposte in modo chiaramente visibile sul cruscotto del veicolo ed esibite a richiesta degli appartenenti ai corpi e servizi di Polizia Stradale, che potranno procedere a campione alla verifica di quanto sottoscritto.

L'autocertificazione dovrà contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell'orario, del luogo di partenza e di destinazione, la motivazione del transito.

Si rammentano le responsabilità penali derivanti da dichiarazioni mendaci, di cui all'art. 76, comma 1 del "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.



SANZIONI

Chiunque violi le disposizioni di cui al punto 1), 2) 3) e 4) del presente provvedimento è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie (sospensione patente) in caso di reiterazione nel biennio, previste dall'articolo 7, commi 1, lett. b) e 13bis del C.d.S.;

Gli obblighi di cui sopra si riferiscono esclusivamente ai veicoli in movimento.

Chiunque violi le disposizioni di cui ai punti A), B), C) D) E) F) G) H) e I) del presente provvedimento è soggetto alle sanzioni amministrative previste dall'art. 7-bis del D. Lgs. 267/2000, salvo che il fatto non costituisca reato.

Alla completa efficacia del presente provvedimento si intende abrogata l'ordinanza n. 641 del 30/09/2024;

MANDA

- a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza;
- al Comando Polizia Locale per quanto di competenza;
- al Servizio Mobilità, Trasporti e Infrastrutture;
- all'Ufficio Stampa per i provvedimenti di rispettiva competenza;
- allo SUAP-Commercio, per quanto di competenza;
- a Confesercenti di Vicenza;
- a Confcommercio di Vicenza;
- a Confartigianato di Vicenza;
- all'Associazione Artigiani di Vicenza;
- ad Apindustria di Vicenza;
- all'Associazione Industriali di Vicenza.
- all'Azienda AGSM AIM spa;
- a GPS Global Parking Solution SPA per opportuna conoscenza
- alla Società Vicentina Trasporti Srl;
- alla Direzione Generale dell'ULSS n. 8 Berica;
- al Dipartimento Provinciale ARPAV di Vicenza;
- al Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Vicenza;
- al Prefetto, al Questore, ai Comandanti delle Forze di polizia di Vicenza, al Comandante dei Vigili del Fuoco di Vicenza;
- alla CO.TA.VI.;
- al S.U.E.M. di Vicenza, per opportuna conoscenza;
- ai Sindaci dei Comuni della Provincia di Vicenza classificati in Zona "Agglomerato Vicenza": Altavilla Vicentina, Arcugnano, Arzignano, Bolzano Vicentino, Brendola, Caldogno, Chiampo, Costabissara, Creazzo, Dueville, Longare, Lonigo, Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore, Monteviale, Monticello Conte Otto, Montorso Vicentino, Quinto Vicentino, Sovizzo, Sarego, Torri di Quartesolo Zermeghedo, Vicenza.



INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

Responsabile del procedimento è il Direttore del Settore Patrimonio, Ambiente e Capitale Naturale, Dott. Piero Pelizzaro, Palazzo degli Uffici, Piazza Biade.

Vicenza, 30/09/2025

IL SINDACO GIACOMO POSSAMAI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente (ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)